

Codice A1103A

D.D. 16 giugno 2021, n. 360

Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della legge regionale n. 4 del 2009 (F. 24 FOR/2016)



ATTO DD 360/A1103A/2021

DEL 16/06/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della legge regionale n. 4 del 2009 (F. 24 FOR/2016)

Visti gli atti trasmessi, con nota n. 199 dell'11/07/2016, dal Corpo Forestale dello Stato, Comando provinciale di Torino – Stazione di Lanzo Torinese a carico del signor *omissis*, nato a *omissis* residente a *omissis*, in qualità di trasgressore (nonché obbligato in solido), nei confronti del quale, con processi verbali nn. 3/2016 e 5/2016 del 20/06/2016 elevati da agenti del Comando sopra citato per i fatti avvenuti, rispettivamente, *omissis*, è stato accertato quanto segue:

- a) violazione degli artt. 13 e 14 della L.R. n. 4/2009 relativo al taglio e/o danneggiamento di piante nel corso dell'esecuzione di interventi selvicolturali in assenza di comunicazione semplice ed in violazione delle disposizioni del Regolamento forestale;
- b) violazione dell'art. 14 e 20 della L.R. n. 4/2009 relativo al divieto di taglio raso nel corso dell'esecuzione di interventi selvicolturali in assenza di comunicazione semplice;

Constatata la regolarità delle notificazioni di suddette violazioni;

visto che non risulta in atti che l'interessato si sia avvalso del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689;

atteso peraltro che lo stesso ha presentato nei termini scritti difensivi facendo altresì richiesta di audizione come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689;

dato atto del verbale dell'audizione regolarmente tenutasi in data 21 maggio 2021 dopo che la stessa era stata rinviata tre volte (30.3.2021, 5.5.2021 e 20.5.2021) per specifica richiesta del trasgressore e comunque per cause non imputabili all'Amministrazione;

esaminate le argomentazioni espresse in tali sedi e considerate le stesse non rilevanti ai fini del presente atto poiché non aventi di per sé natura esimente né in ordine alla responsabilità delle violazioni contestate né rispetto alla quantificazione delle relative sanzioni tenuto conto che trattasi di mere dichiarazioni non confortate da alcun elemento di prova a fronte di due verbali redatti da pubblici ufficiali preposti alla specifica attività di controllo del territorio e di accertamento di

eventuali illeciti;

evidenziato, nel merito, che dalla documentazione agli atti, contrariamente alle difese di controparte, è emerso che gli interventi hanno interessato due pendici montuose con pendenza lineare non catalogabili quali terrazzamenti agricoli né sono state trovate evidenze di un bosco schiantato tali da giustificare interventi selvicolturali in deroga alle prescrizioni del Regolamento forestale;

rilevato altresì, quanto al taglio raso, che lo stesso non può essere effettuato d'iniziativa dell'utilizzatore boschivo motivandolo con ragioni di rinnovazione del bosco senza previa autorizzazione o comunicazione, come specificatamente previsto dall'art. 14 della L.r. 4/2009 anche perché, diversamente ragionando, ogni utilizzatore boschivo, con la scusa del favorire la rinnovazione si sentirebbe autorizzato ad intervenire autonomamente su un bene a carattere ambientale, culturale, economico e paesaggistico di irrinunciabile valore collettivo da preservare, quale è appunto il bosco;

preso infine atto che non ricorrono qui le condizioni per l'applicazione dell'art. 8 della Legge 689/81 trattandosi di azioni differenti in località diverse;

visto il valore di prova legale dei verbali di contestazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell'accertatore;

visti in particolare gli artt. 13, 14 e 20 della L.R. n. 4/2009, come sanzionati, rispettivamente, dall'art. 36, comma 1, lett. c), lett. a) e lett. d) della medesima Legge e l'art. 20;

ritenuta perciò la fondatezza della violazione accertata;

vista la citata legge 24/11/1981, n. 689;

vista altresì la D.G.R. del 3 agosto 2017, n. 29 – 5460 in materia di rimborso spese sostenute per la notificazione degli atti di irrogazione di sanzioni amministrative;

atteso peraltro che, ai fini della determinazione della sanzione amministrativa, vanno valutate, ai sensi dell'art. 11 della Legge 689/81, l'entità dell'infrazione accertata, le circostanze in cui il comportamento è risultato manifestarsi nonché la personalità dell'agente e l'opera svolta dallo stesso per l'eliminazione od attenuazione delle conseguenze;

sottolineato che, nel caso specifico, il trasgressore, pur mai negando di essere l'esecutore materiale degli interventi contestati, anzi confermandolo implicitamente in sede di audizione, non ha ritenuto di accettare la proposta transattiva dell'Autorità amministrativa competente volta ad evitare un contenzioso tra le parti, il che giustifica il sostanzioso incremento, in questa sede, delle relative sanzioni;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 30.3.2001 n. 165;
- visto l'art. 17 della L.R. 28.7.2008 n. 23;
- visti in particolare gli artt. 13, 14 e 20 della L.R. n. 4/2009 come sanzionati dall'art. 36,

comma 1, lett. c), lett. a) e lett. d) della L.R. 4/2009;

determina

a) in Euro 3.500,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa per la violazione di cui alla lett. a) oltre ad euro 350,00 per l'omessa comunicazione di inizio lavori;

b) in euro 9.500,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa per la violazione di cui alla lett. b) oltre ad euro 500,00 per l'omessa comunicazione di inizio lavori;

ed in Euro 10,61 la somma dovuta per le spese ai sensi dell'art. 10 L. 3/8/1999, n. 265 dovuta dal pagante sempre che non abbia ricevuto notifica del presente atto tramite posta elettronica ;

I N G I U N G E

al sunnominato *omissis* di pagare la somma complessiva di **Euro 13.860,61** di cui Euro 13.850,00 a titolo di sanzione e Euro 10,61 a titolo di spese secondo il disposto dell'art. 18 della Legge 24/11/1981, n. 689, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, **mediante versamento sul c/c p. N. 26103143 intestato alla Tesoreria Regione Piemonte, P.zza Castello N. 165 - Torino – Sanzioni amministrative – Codice IBAN IT 02 F 07601 01000 000026103143 -** (con invito a citare nella causale del bollettino di versamento il numero di protocollo della presente determinazione di ingiunzione).

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, n. 639, del D.P.R. 29/09/1973, nonché dell'art. 7 della L.R. 28/11/89, n. 72.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/1981, n. 689 modificato ed integrato dal D.Lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento. A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)

Firmato digitalmente da Fabrizio Zanella